ON.LE TRIBUNALE DI MILANO

Sez. Lavoro

Ricorso con istanza ex 700 c.p.c.

Nell'interesse della dott.ssa Tindara Romano nata a Messina il 13.10.1971 (cod.fisc.: RMNTDR71R53F158U), ed ivi residente in C.da Casicelle, Parco delle Mimose, Larderia Inferiore, rappresentata e difesa per procura da considerarsi in calce al presente atto dagli Avv.ti Roberto Alecci (Cod.fisc.: LCCRRT80E15F158W, pec: avvrobertoalecci@pec.it) e Letterio Donato (Cod.fisc.: DNTLTR83C01F158C, pec: leliodonato@pec.giuffre.it) elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. n. 179/2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata leliodonato@pec.giuffre.it e avvrobertoalecci@pec.it

contro

- il Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato*;*
- Ufficio scolastico provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore;*
- Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentate *pro-tempore;*
- Ufficio scolastico provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore;*
- Ufficio scolastico provinciale per la Lombardia, in persona del legale rappresentate *pro-tempore;*

per l'accertamento

- dell'illegittimità della graduatoria di mobilità relativa alla domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale per l'a.s. 2016/17; nonché per l'accertamento dell'illegittimità del CCNI nella parte relativa alle "note comuni" ove dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; per l'accertamento dell'illegittimità del CCNI nella parte in cui prevede una graduazione e/o discriminazione nell'assegnazione delle sedi disponibili tra docenti assunti da GAE e docenti assunti da graduatorie concorsuali – ove occorra anche previa remissione alla Corte Costituzionale delle disposizioni normative che legittimano tale graduazione, affinché ne dichiari l'illegittimità costituzionale; nonché per l'accertamento dell'illegittimità del CCNI nella parte in cui abilita alla mobilità in

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

deroga anche i docenti assunti provenienti dalle graduatorie concorsuali in deroga al disposto normativo; per l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritario "San Giovanni Bosco".

e per la condanna

- dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina alla correzione della graduatoria con la conseguente attribuzione di ulteriori trenta punti, nonché per la condanna del MIUR alla riassegnazione della sede nell'ambito territoriale spettante in ragione del maggiore punteggio ottenuto; nonché per la condanna del MIUR alla riassegnazione all'ambito territoriale spettante in ragione della corretta determinazione dei criteri di assegnazione della sede.

Premesse

La Ricorrente è in possesso della laurea in scienze dell'Educazione ed è abilitata presso la SISSIS classi A036 - A037, nonché abilitata all'attività didattica di sostegno.

Con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015 la Dott.ssa Romano è stata assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 98 lett. c della L. 107/15.

La ricorrente nell'ambito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della L. 107/15 ha presentato domanda per la mobilità individuando gli ambiti territoriali di destinazione in ordine di preferenza (all. 1).

Unitamente a tale domanda ha altresì presentato istanza, inoltrata in data 26.05.2016, per il riconoscimento del punteggio ad essa spettante per il servizio prestato prima dall'immissione in ruolo presso la scuola paritaria San Giovanni Bosco di Messina.

In particolare la ricorrente ha richiesto che le venissero riconosciuti ulteriori 30 punti per il servizio prestato per gli aa.ss. 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15 (all.2).

Nonostante la richiesta formulata dalla ricorrente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha proceduto alla convalida della domanda di mobilità senza attribuire alla ricorrente i punti relativi al servizio pre-ruolo, riconoscendo invece il punteggio complessivo di punti.

Ricevuta la superiore convalida, con raccomandata a/r, anticipata a mezzo pec, la ricorrente presentava reclamo chiedendo il corretto computo del punteggio maturato per il servizio pre-ruolo, senza tuttavia alcun riscontro (all. 3).

In ragione del punteggio attribuito l'amministrazione assegnava alla prof.ssa Romano

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

come sede definitiva, l'ambito 0026 Regione Lombardia, presso la provincia di Milano, dalla stessa indicato nella propria domanda al posto n. 59 (all. 4).

Diversamente in tutti gli ambiti territoriali da quest'ultima indicati in via preferenziale rispetto a quello di effettiva assegnazione sono stati assegnati docenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello che la ricorrente avrebbe conseguito ove le fossero stati correttamente conteggiati i punti relativi al servizio pre-ruolo.

A ciò si aggiunga che il MIUR nella predisposizione dei criteri di assegnazione della sede a seguito della procedura di Mobilità obbligatoria di cui al comma 108 della L. 107/15 ha violato il disposto del testo normativo oltre che il principio di uguaglianza e di parità di trattamento, sì da determinare la post-posizione della ricorrente nella scelta dell'ambito territoriale di assegnazione, rispetto a candidati con un punteggio notevolmente inferiore a quello da essa conseguito.

Inoltre le norme del CCNI hanno illegittimamente disciplinato la mobilità tanto da determinare un complessivo stravolgimento dei criteri di attribuzione della sede, dall'accertamento della illegittimità di tali criteri discende in capo alla ricorrente l'interesse a ricorrente che si può concretizzare nella permanenza nella sede di prima assegnazione o nella peggiore delle ipotesi nella *chance* di ottenere una sede preferita in ragione della legittima attuazione delle procedure di mobilità.

Con il presente ricorso si chiede l'accertamento dell'illegittimità degli atti contestati meglio indicati in epigrafe e la condanna dell'amministrazione al riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria oltre che alla corretta determinazione dell'ambito territoriale di definitiva assegnazione per le seguenti ragioni di diritto

I

<u>Disparità di trattamento nel riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria, illegittimità del CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, violazione di legge e lesione del diritto alla vita privata e familiare.</u>

Sulla base delle premesse svolte sinora si evince che dal mancato conteggio del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola paritaria deriva un'erronea attribuzione del punteggio utile ad individuare la sede di assegnazione.

La mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo deve imputarsi al disposto delle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, con le quali si è illegittimamente previsto che (pg.71) "*il servizio*

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" (all. 5).

Invero, la circostanza che il servizio prestato presso un istituto scolastico non statale sia considerato dal predetto CCNI come irrilevante ai fini del punteggio per le graduatorie di mobilità, costituisce un arbitrario utilizzo della contrattazione collettiva in violazione delle disposizioni vigenti e una grave disparità di trattamento per i docenti che abbiano optato per l'insegnamento presso istituti paritari.

L'illegittimità della previsione contenuta nelle note comuni al CCNI emerge soprattutto dal disposto della legge n. 62 del 2000 nella quale opera *ex lege* una equiparazione tra istituti paritari-parificati e scuole statali.

Ancor più nel dettaglio le note comuni escludono la rilevanza del pre-ruolo nelle paritarie erroneamente assumendo che questo non possa essere conteggiato ai fini della ricostruzione di carriera.

La scelta operata in sede di contrattazione collettiva si pone però in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 485 comma I del d.lgs 297/94 (Testo Unico Scuola) in base al quale "*al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici*".

La collocazione sistematica della norma, situata nella sezione IV rubricata "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", lascia intendere in modo univoco come in quei "fini giuridici" il legislatore abbia voluto ricomprendere il servizio pre-ruolo svolto nelle paritarie proprio facendo riferimento alla ricostruzione di carriera.

La norma contenuta nel CCNI si pone altresì in contrasto con l'art. 2, comma 2, d.l. 255/01, che, a proposito dei servizi pre-ruolo, ha, infatti, ulteriormente precisato che "*i servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

Analogamente, l'art. 1 bis d.l. 250/05, in ordine alla differenza tra scuole parificate e pareggiate, ha stabilito che "*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie*", con ciò riconducendo a due le tipologie di istituti scolastici esistenti.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Nella parte in cui il CCNI esclude questo servizio da quelli che determinano un'attribuzione di punteggio si pone in aperto contrasto con il dato normativo sovraordinato palesando la sua illegittimità.

Le predette note comuni sono illegittime e pertanto vanno disapplicate con conseguente condanna del MIUR e per esso dell'ufficio provinciale competente alla rideterminazione del punteggio attribuibile alla ricorrente, che ammonta a n. 43 punti in luogo di 13 (sul punto, di recente: Trib. Caltagirone, Sez. Lavoro, sentenza 11.07.2016; Trib. Napoli, Sez. Fe-riale Lavoro, sentenza n. 17451/16; Trib. Milano, sez. Lavoro, ordinanza del 20 luglio 2016).

II

Illegittimità dell'art. 6 e 8 comma 9 del CCNI per violazione del comma 98 e 108 l. 107/15; irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento, violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 Cost; violazione e falsa interpretazione dell'art. 399 T.U. scuola

Al fine di dimostrare l'illegittimità delle norme del CCNI che disciplinano la mobilità occorre effettuare una ricognizione essenziale della disciplina che regola la mobilità a seguito dell'entrata in vigore della l. 107/15.

Tale testo normativo disciplina - per quanto d'interesse - un articolato procedimento per la mobilità interprovinciale e nazionale dei docenti assunti nell'A.S. 2015/16 e regola le facoltà di quest'ultimi in ragione delle modalità con le quali sono stati immessi in ruolo.

In particolare, la norma differenzia la posizione dei docenti assunti mediante le procedure ordinarie di cui all'art. 399 T.U. scuola e quelli assunti in ragione del piano straordinario delle assunzioni previsto dal medesimo testo normativo ma in deroga all'art. 399. Inoltre, tra quest'ultimi distingue ancora tra quelli immessi in ruolo nei posti vacanti rinvenuti a seguito di una ricognizione delle carenze di personale su base nazionale e quelli assunti in ruolo sui posti del c.d. Potenziamento (ovvero le nuove disponibilità di organico individuate per far fronte alla nuova offerta formativa elaborata dal legislatore).

In proposito, occorre precisare sin da subito che il piano straordinario delle assunzioni ha semplicemente disposto la copertura dei posti in organico cronicamente rimasti vacanti durante il corso degli anni (e costantemente coperti attraverso il ricorso illegittimo e continuato a contratti a tempo determinato) e l'incremento di ulteriori

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

posti necessitati dalla modifica dell'offerta formativa (sul punto è chiarissimo il disposto del comma 95 L. 107/15).

Alla luce di tale premessa è chiaro che tutti i posti individuati per le immissioni in ruolo dalla L. 107/15 sono egualmente vacanti e disponibili.

Orbene, nell'ambito del piano straordinario vengono assunti ai sensi del comma 98:

a) con le procedure ordinarie previste dall'art. 399 T.U. i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico a cattedra bandito nel 2012, oltre che i soggetti iscritti nelle GAE con il punteggio ed i titoli posseduti alla data dell'aggiornamento avvenuto per il triennio 2014/17: tali soggetti concorrono sui posti rimasti vacanti a seguito della immissione in ruolo del personale secondo le procedure di cui all'art. 399 T.U..;

b) Vengono invece assunti in deroga all'art. 399 coloro i quali pur trovandosi nella medesima situazione dei soggetti sopra descritti (ovvero inseriti nella graduatoria del concorso 2012 o nelle GAE) non siano stati destinatari di una proposta di assunzione mediante la procedura ordinaria: tali soggetti concorrono sui posti ulteriormente rimasti vacanti a seguito della immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lett. a);

c) Infine, vengono assunti gli stessi soggetti di cui al punto b) (i quali per altro si trovano a loro volta nella medesima situazione di quelli di cui al punto a), i quali però trovandosi in posizione deteriore rispetto agli altri non sono risultati destinatari di una proposta di assunzione nelle fasi precedenti: questi ultimi concorrono sui posti divenuti disponibili in ragione del potenziamento disposto dal legislatore per far fronte alla nuova offerta formativa.

Come si evince dalla lettura della norma le nuove assunzioni, come per altro già avveniva nel T.U. della scuola, riguardano tanto i soggetti inseriti nelle GAE che i soggetti inseriti quali idonei nelle graduatorie concorsuali.

Nell'ambito delle nuove assunzioni, il legislatore ai sensi del comma 108 L. 107/15, ha altresì avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che riguarda su base volontaria i soli docenti assunti entro l'A.S. 2014/15, e su base obbligatoria tutti i docenti medio tempore assunti con le procedure in deroga all'art. 399 provenienti dalle GAE, siano essi stati assunti in fase b o in fase c.

La scarna disciplina dettata dalla legge in ordine alla mobilità è stata successivamente integrata dal CCNI sulla mobilità, il quale in palese violazione del principio di uguaglianza ed in deroga agli ordinari principi che disciplinano l'assegnazione delle sedi ai dipendenti pubblici (che come noto si spostano sul territorio sulla base di

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

graduatorie che tengono conto del merito e dell'esperienza maturata) ha definito tre differenti classi di privilegio per l'assegnazione dei posti vacanti in mobilità.

In particolare l'art. 6 del CCNI ha individuato quattro fasi in cui si è articolata la mobilità:

1) alla prima fase partecipano su base provinciale tutti gli assunti entro il 2014/15 e gli assunti di cui alla lett. a) dell'art. 98 (ovvero inseriti nelle graduatorie concorsuali o nelle GAE assunti con le modalità di cui all'art. 399 T.U. scuola). Questi partecipano su base provinciale e concorrono su tutti i posti disponibili compresi quelli che sono stati assegnati agli assunti provenienti dalle GAE ed immessi in ruolo con le modalità e le procedura di cui ai punti b) e c) del comma 98 L. 107, con riserva esplicita di posti nella provincia di appartenenza affinché tutti gli assunti possano avere in tale provincia la sede definitiva.

2) alla seconda fase partecipano, con priorità su tutti gli altri della medesima fase coloro i quali siano stati assunti entro il 2014/15, ma intendono spostarsi di provincia. Costoro concorrono su tutti i posti disponibili compresi quelli assegnati in via provvisoria agli assunti provenienti dalle GAE ed immessi in ruolo con le modalità e le procedura di cui ai punti b) e c) del comma 98.

Sempre alla seconda fase partecipano altresì - su base volontaria -coloro i quali siano stati immessi in ruolo mediante le procedure di cui ai punti b) e c) del comma 98 ma provenienti dalle Graduatorie concorsuali del 2012. Quest'ultimi - non contemplati dall'art. 1 comma 108 - partecipano su base nazione e concorrono su tutti i posti disponibili ivi compresi quelli che sono stati assegnati agli assunti provenienti da GAE ed immessi in ruolo con le modalità di cui ai punti b) e c) del comma 98.

3) alla terza fase partecipano **obbligatoriamente** tutti gli assunti provenienti dalle GAE ed immessi in ruolo con le modalità e le procedura di cui ai punti b) e c) del comma 98, i quali concorrono sui posti rimasti vacanti in ragione delle scelte effettuate da tutti gli altri soggetti legittimati alla mobilità.

Le regole dettate dal CCNI per la mobilità sono assolutamente illegittime oltre che in palese violazione del principio di uguaglianza e buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Le stesse inoltre si pongono in contrasto con la l. 107/15 e con le disposizioni del T.U. della scuola.

L'illegittimo svolgimento della procedura di mobilità ha gravemente danneggiato la ricorrente la quale ha potuto concorrere su di un numero ridotto di posti ancorché il punteggio ad essa spettante in ragione dell'esperienza professionale e dei titoli

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

posseduti le avrebbe consentito di avere assegnata una sede per la quale aveva espresso una preferenza.

Sotto tale ulteriore profilo si censura dunque l'assegnazione dell'ambito territoriale.

Alla luce di quanto sin qui osservato la ricorrente è stata danneggiata nell'assegnazione dell'ambito territoriale dalla erronea individuazione dei posti disponibili.

L'art. 8 comma 9 del CCNI prescrive che "*ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell'art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di Merito*".

In linea con tale disposizione si muove l'art. 6 del CCNI lì dove dispone la mobilità obbligatoria e senza riserva di posto alcuno, solo per coloro i quali provengano dalle GAE (tranne quelli assunti ai sensi dell'art. 98 lett. a).

Tali disposizioni regolamentari, rendono disponibili per la mobilità di tutti gli insegnati assunti dopo l'entrata in vigore della L. 107/15 i posti disponibili ed **i posti medio tempore assegnati ai professori provenienti dalle GAE ed assunti con le modalità e nei tempi di cui ai punti b) e c) del comma 98 L.107/15**, come nel caso della Prof.ssa Romano.

Diversamente vengono accantonati i posti che pure sono stati coperti con assunzioni dell'a.a. 2015/16 con le modalità e i tempi di cui ai punti b) e c) del comma 98, ma da docenti provenienti dalle graduatorie degli idonei al concorso del 2012.

Tale disposizione si pone in aperto contrasto con quanto disposto dalla stessa l. 107/15 che pur individuando tre diverse modalità di immissione in ruolo dei docenti, assimila e non distingue le immissione dei docenti assunti in ragione delle procedure descritte ai punti b) e c) del comma 98.

Nessuna preferenza è diversamente accordata ai docenti provenienti dalle graduatorie concorsuali dal comma 108 l. 107/15.

La norma contenuta nel contratto collettivo, diversamente distingue all'interno della medesima fase di assunzione coloro i quali sono stati assunti in base alle procedure descritte dal comma 98 lett. b) e c) attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e coloro i quali sono stati assunti a seguito di scorrimento di GAE, privilegiando i primi a discapito dei secondi.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

La scelta di differenziare tra i docenti provenienti dalle GAE e docenti provenienti dalle graduatorie concorsuali si pone inoltre in contrasto con il disposto dell'art. 399 del T.U. della scuola.

Tale ultima disposizione, infatti, espressamente riconosce pari dignità e possibilità di immissione in ruolo ai docenti collocati nelle graduatorie concorsuali rispetto ai docenti collocati nelle graduatorie permanenti.

Alla luce di tale chiarissimo dettato normativo un differente trattamento tra docenti provenienti da GAE e quelli provenienti dalle graduatorie concorsuali appare del tutto illegittimo.

Tale scelta ha evidentemente danneggiato tutti i professori assunti a seguito di scorrimento di GAE, come nel caso della Prof.ssa Romano, i quali hanno potuto concorrere su di un numero ridotto di posti residuati rispetto a quelli riservati a docenti assunti nella medesima fase.

Gli artt. 6 e 8, comma 9, del CCNI vanno dunque disapplicati e per l'effetto deve essere disposta una nuova assegnazione dei posti tenendo conto di tutti i posti disponibili, compresi quelli assegnati in via provvisoria ai docenti assunti in fase B e C a prescindere dal fatto che questi provengano dalla graduatoria concorsuale o dalle GAE.

E' ancor più evidente l'illegittimità di tale disposizioni rispetto alla posizione dei docenti assunti dalle GAE per l'anno scolastico 2014/15 e quelli assunti l'anno scolastico successivo.

Infatti, la scelta di privilegiare i docenti assunti dalle graduatorie concorsuali è immediatamente smentita dalle stesse norme regolamentari contenute nel CCNI che diversamente da quanto statuito per i docenti provenienti dalle GAE assunti ai sensi delle lett. b) e c) del comma 98, garantisce ai docenti assunti dalle GAE ai sensi della lett. a) del comma 98 una priorità assoluta nella scelta, consentendogli di individuare la sede su base nazionale potendo considerare libere anche le sedi provvisoriamente assegnati agli altri docenti provenienti dalle GAE.

III

Illegittima applicazione e falsa interpretazione delle norme che disciplinano la mobilità, violazione del comma 108 l. 107/15, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza

A) Le norme che disciplinano la mobilità dei docenti, si pongono altresì in contrasto con il disposto del comma 108 l. 107/15 li dove estendono la possibilità di accedere

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

alla mobilità a tutti i docenti assunti con le modalità di cui al punto a) del comma 98, ed ai docenti assunti con le modalità di cui ai punti b) e c) del comma 98 provenienti dalle graduatorie concorsuali.

Le due categorie di assunti, per i quali per altro opera una riserva di posti nell'ambito provinciale di assegnazione della prima sede, sono stati ricompresi dal CCNI nel piano straordinario della mobilità.

In particolare, gli assunti provenienti dalle graduatorie concorsuali e quelli provenienti dalle GAE ma assunti con le modalità di cui al punto a) del comma 98, hanno potuto godere di un ingiustificato privilegio accordato loro dal CCNI anche in violazione del dettato normativo contenuto nella L. 107/15.

Il legislatore, infatti, nel tentativo di bilanciare il deteriore trattamento riservato agli assunti provenienti dalle GAE (i quali per consentire la mobilità dei docenti assunti per gli anni 2014/15 venivano "spogliati" delle sedi provvisoriamente assegnate) ha contemplato solo quest'ultimi nella ulteriore fase per la mobilità obbligatoria.

Diversamente le norme del CCNI hanno esteso anche a coloro i quali siano stati assunti a seguito di scorrimento della graduatorie concorsuali il diritto di partecipare alle procedure di trasferimento, usufruendo dei posti "coattivamente" liberati dagli assunti provenienti da GAE.

Tale scelta si pone in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento e si palesa del tutto irragionevole se solo si pensa che si tratta di docenti assunti contemporaneamente a quelli provenienti dalle GAE e che hanno deciso di prendere parte alle procedure di mobilità su base volontaria.

Ma vi è di più. Infatti, i docenti provenienti dalle graduatorie concorsuali sono stati preferiti nella scelta della sede ai docenti provenienti dalle GAE anche in deroga alla procedura di assunzione.

Il sistema approntato nel CCNI ha determinato una discriminazione ingiustificata tra docente GAE e docente proveniente dalle graduatorie concorsuali, anche in deroga all'ordine di assunzione determinato dai punti b e c del comma 98. Infatti, un docente GAE assunto ai sensi della lett. b) del comma 98 si è visto scavalcare nella scelta della sede da un docente assunto in fase C ma proveniente dalle graduatorie concorsuali.

A ciò si aggiunga che nessun privilegio può essere accordato dalla normativa secondaria ad alcuno senza che ciò sia legittimato dalla legge, salvo a non voler violare le disposizioni che disciplinano l'assegnazione della sede di servizio su base meritocratica.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

L'accesso alla mobilità, per di più con possibilità di scelta prioritaria della sede, da parte dei soggetti assunti con le modalità di cui ai punti a) (provenienti da GAE e G. concorsuali); b) e c) (provenienti da G. concorsuali) ha sottratto a tutti i neo assunti provenienti da GAE numerose sedi che avrebbero consentito alla ricorrente di collocarsi in un ambito territoriale per il quale aveva espresso un più forte preferenza.

B) In base all'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE secondo le modalità ed i tempi di cui ai punti B) e C) comma 98, hanno dovuto obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede che hanno ricevuto in assegnazione è stata qualificata come provvisoria.

La norma in commento non fa menzione alcuna dei docenti assunti da Graduatorie del concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, ricava l'applicabilità della disciplina preesistente (art. 399 d.lgs 297/94), come per tutti i neoassunti in ruolo.

Tuttavia, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale, come mobilità ordinaria ex art. 399 d.lgs 297/94, è illegittimo; sia perché il comma 73 l. 107/15, espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, sia perchè, nel silenzio della legge, non si può ricavare l'applicabilità della mobilità ordinaria per i soggetti appartenenti alla fase B che sono in tutto e per tutto assimilabili, quanto ai punteggi e allo storico di carriera, ai soggetti rientranti nella fase C; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancisce una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 108 della L. 107/15 avrebbe piuttosto dovuto condurre o alla esclusione dalle procedure di mobilità dei docenti provenienti dalle graduatorie concorsuali (in ragione della riserva di posti ad essi riservata) o la parificazione della posizione di questi con quelli provenienti dalle GAE in ordine alla scelta della sede.

Diversamente la norma regolamentare ha riconosciuto ai docenti provenienti dalle graduatorie concorsuali un triplo ed ingiustificato vantaggio (sono stati immessi in ruolo con priorità; hanno goduto della riserva della sede; hanno goduto della mobilità con scelta prioritaria – tale ultimo privilegio per altro non è stato tampoco accordato dalla Legge).

IV

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Manifesta irragionevolezza, violazione e falsa interpretazione dell'art. 1 commi 98, 108 della L. 107/2015 e degli art.. 6 e 8 CCNI e dell'OM 241/16

La materiale assegnazione delle sedi è stata effettuata dal Ministero in ragione di un Algoritmo che ha combinato tra loro le preferenze espresse dai candidati in ordine alla scelta della sede nella domanda di mobilità, il punteggio riconosciuto a ciascuno di essi ed eventuali titoli preferenziali.

Orbene, tale algoritmo si palesa del tutto illegittimo in quanto si pone in aperto contrasto con le norme che disciplinano la mobilità, alla luce delle quali all'interno della medesima le sedi avrebbero dovuto essere attribuite in ragione del maggiore o minore punteggio conseguito da un candidato.

Il sistema di assegnazione delle sedi, della quale si chiede la materiale esibizione da parte del MIUR, ha invece combinato l'elemento numero del punteggio con l'ordine di scelta delle sedi da parte dei candidati sovvertendo l'unico dato oggettivo previsto dalle disposizioni normative.

Alla luce di quanto detto, dopo che alla ricorrente sarà attributo il punteggio ad essa spettante in ragione del servizio prestato nella scuola paritaria, l'assegnazione della sede dovrà prescindere dall'oscuro modello elaborato dal ministero ed avvenire solo in ragione del punteggio da quest'ultima conseguito.

V

Illegittimità delle disposizioni sulla mobilità obbligatoria contenute nel CCNI artt. 3,4,5,6,7,8; dell'OM 241/16, previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 commi 95 e 108 L. 107/16

A) I posti coperti dagli insegnati assunti secondo il comma 98 lett. b) e c) sono in realtà posti ordinariamente disponibili che illegittimamente vengono fatti confluire, nonostante l'assegnazione, nel piano straordinario delle assunzioni a decorrere dall'A.S. 2016/17.

Sul punto è chiarissimo il dettato del comma 95, ove si prevede che a decorrere dall'A.S. 2016/17 i posti di cui alla Tabella 1 (ovvero quelli già assegnati in via provvisoria ai neo assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. b) e c) provenienti dalle GAE confluiscono nell'organico dell'autonomia costituendo i posti per il piano straordinario delle assunzioni.

In definitiva, mentre gli assunti in base alle procedure dell'art. 399 T.U. (indipendentemente dal fatto che provengano dalle Graduatorie permanente o dalle graduatorie concorsuali), e finanche gli assunti con le modalità di cui ai punti b) e c)

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

del comma 98 provenienti dalle graduatorie concorsuali hanno avuto la possibilità di conservare il posto di prima assegnazione senza subire alcuna mobilità obbligatoria, gli assunti provenienti dalle GAE (salvo quelli assunti con le modalità di cui alla lett. a) comma 98) sono stati sottoposti alle procedure di mobilità obbligatoria.

Orbene, la scelta – ove legittimata dalle disposizioni normative contenute all'art. 1 commi 95 e 108 l. 107/15 - si pone in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione creando una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che sono stati assunti a tempo indeterminato sulla scorta di vuoti d'organico ordinariamente occorse e quelli assunti sulla scorta di vuoti d'organico che da sempre l'amministrazione illegittimamente si ostinava a coprire mediante il ricorso ai contratti a tempo determinato (quindi vuoti d'organico anch'essi ordinari ma che l'illegalità con cui l'amministrazione ha gestito il sistema scuola negli anni, ha oggi reso straordinari).

Nell'esatto istante in cui il legislatore ha deciso di uscire dall'illegalità consentendo la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti in organico effettivamente liberi e disponibili tanto coloro i quali sarebbero stati ordinariamente immessi in ruolo, tanto i docenti immessi in ruolo con le procedure di cui ai punti b) e c) del comma 98 hanno coperto in egual misura posti disponibili in organico.

Ancor più evidente è poi la disparità di trattamento perpetrata dal legislatore prima e dall'amministrazione poi tra docenti immessi in ruolo provenienti dalle GAE e docenti immessi in in ruolo provenienti dalle Graduatorie Concorsuali.

Il T.U. della scuola non compie, invero, tra i primi ed i secondi alcuna differenziazione circa la loro immissione in ruolo.

L'art. 399 prescrive che entrambi possano usufruire per l'immissione in ruolo dei posti in organico resisi vacanti, ed entrambi sono stati assunti a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria che ha tenuto conto dei meriti di carriera e dei titoli posseduti (anche le GAE come noto seguono un ordine di merito rigidamente predefinito sulla scorta di criteri oggettivi).

E' dunque irragionevole che solo i docenti provenienti dalle GAE, e tra questi solo quelli assunti in deroga alle procedure di cui all'art. 399, non debbano godere di alcuna riserva di posto nella provincia di prima assegnazione (la ricorrente è stata assegnata in via di prima assegnazione alla provincia di Messina) e debbano piuttosto sottoporsi alle procedure di mobilità obbligatorie, liberando coattivamente i posti assegnati, affinché siano resi disponibili in via priorità anche a docenti assunti contemporaneamente e con meno punteggio.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Tale disparità di trattamento appare ancor più evidente se solo si pensa che tra i docenti immessi in ruolo tramite le procedure dell'art. 399 e che quindi conservano il posto di prima assegnazione vi sono tanto docenti provenienti dalla Graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), tanto docenti provenienti dalle gradutorie concorsuali.

In definitiva, il legislatore riserva un trattamento differenziato a soggetti proveniente dalle medesime graduatorie (GAE e Concorsuale), assunti su posti comunque resisi disponibili in ragione della copertura dei vuoti d'organico, senza che vi sia alcuna ragione idonea a giustificare il differente regime di mobilità (non la provenienza dalle GAE, perché ai docenti assunti con le procedure dell'art. 399 T.U. è garantita la riserva del posto nella provincia di assegnazione, non la provenienza dalle graduatorie concorsuali poiché si tratta di docenti assunti in contemporanea a quelli provenienti dalle GAE ed entrambe in deroga alle procedure dell'art. 399 T.U.).

Le disposizioni normative che prevedono l'obbligo per i docenti assunti ai sensi del comma 96 L. 107/15 di sottoporsi alle procedura di mobilità obbligatoria sono assolutamente illegittime, per tale ragione le norme applicative adottate dall'amministrazione vanno disapplicate, trovando la disciplina contenuta nel T.U. della scuola.

VI

Illegittimità dgli artt. 6 e 8 comma 9 del CCNI previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 108 L. 107/15 per irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 Cost.; violazione dell'art. 8 CEDU e 117 Cost.

A) Ove l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere che la differenziazione tra la posizione dei docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla Graduatorie Concorsuali discenda direttamente dal testo normativo sarà quest'ultimo ad essere in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il legislatore, in questo caso, avrebbe operato un trattamento differente per soggetti che si trovano tutti nella medesima situazione di partenza, ovvero quella di insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato dal MIUR.

Come noto la mobilità opera in un momento successivo a quello dell'immissione in ruolo e non può essere da quest'ultima condizionata.

A ciò si aggiunga che in nessun caso può giustificare una differenziazione delle posizioni la differente provenienza dei neo assunti.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Infatti, prima che venisse introdotta dalla L. 107 una simile disparità di trattamento, l'art. 399 T.U. della scuola ha da sempre parificato ai fini della immissione in ruolo la posizione dei candidati provenienti dalle Graduatorie permanenti a quella dei candidati provenienti dalla graduatorie concorsuali, dettando per il resto regole comuni per la mobilità che tengano conto del punteggio maturato dai docenti (indipendentemente dalla modalità della loro immissione in ruolo).

I docenti provenienti dalle GAE hanno dunque da sempre e legittimamente prestato affidamento sulla circostanza che loro posizione fosse parificata a quella dei docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, mentre oggi si trovano a subire un differente trattamento in ragione della modalità con la quale sono stati immessi in ruolo.

La violazione del principio di affidamento per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale rappresenta sintomo inequivocabile della manifesta irragionevolezza della norma, sub specie di violazione dell'art. 3 cost. (Corte cost., sent. n. 416 del 1999. e n. 281 del 2013).

Le disposizioni normative che cristallizzerebbero tale differenziazione si pongono altresì in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Il legislatore ha infatti, omesso di attribuire rilevanza all'ordinario criterio di assegnazione delle sedi che si fonda sul punteggio conseguito attraverso i titoli di carriera, così facendo la distribuzione delle sede non è stata fondata sul merito ma sulla differente provenienza dei docenti.

E' chiaro che a parità di condizioni la differenziazione effettuata tra soggetti assunti a seguito di concorso e soggetti assunti a seguito di GAE si pone in aperto contrasto con il principio d'imparzialità dell'amministrazione. Così facendo il legislatore, dopo aver attribuito ai vincitori di concorso un vantaggio temporale nell'immissione in servizio, gli concede un ulteriore ed ingiustificato vantaggio rispetto a soggetti che dopo l'assunzione si trovano nelle medesima posizione sostanziale. In tal modo si traspone illegittimamente sul piano della regolazione del rapporto di lavoro una preferenza, che ove legittima, può operare solo nel differente momento della formazione del rapporto.

B) L'art. 399 del T.U. della scuola prevedeva l'immissione in servizio dei docenti mediante un eguale scorrimento tanto delle graduatorie permanenti, tanto delle graduatorie concorsuali.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

In altri termini le norme sulla immissione in ruolo trattavano nel medesimo modo tanto coloro i quali fossero inseriti nelle graduatorie concorsuali tanto coloro i quali fossero inseriti nelle graduatorie permanente (oggi ad esaurimento).

I candidati che si trovavano nell'una o nell'altra posizione hanno dunque maturato nel tempo la legittima aspettativa di essere egualmente trattati per l'immissione in ruolo e la successiva regolazione del rapporto di lavoro.

E' dunque accaduto che numerosi docenti, essendo utilmente collocati nelle GAE hanno deciso nel tempo di non partecipare ad alcuna procedura concorsuale atteso, al pari di coloro i quali fossero risultati idonei a seguito di tali procedure avrebbero potuto essere assunti in ruolo.

La normativa introdotta dalla L. 107/15, nella parte in cui differenzia gli ingressi da GAE e gli ingressi dalle Graduatorie concorsuali per le procedure di cui ai punti b) e c) del comma 98 (sono invece parificate le posizioni di chi viene assunto secondo la procedura del punto a) sic!!), mina alla base il principio del legittimo affidamento che attiene al rapporto fiduciario esistente tra governanti e governati e che si pone a fondamento di ogni ordinamento e che oggi trova consacrazione anche nella CEDU.

Per quanto d'interessa la disciplina contenuta nel comma 108 si pone in contrasto con l'art. 8 CEDU che garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale. I docenti hanno vista violata la loro vita professionale che si caratterizzata per alcune scelte evidentemente condizionate dall'assetto normativo sul quale avevano prestato affidamento.

Istanza ex art. 700 c.p.c.

Il *fumus* richiesto per la concessione della misura cautelare emerge dalla narrativa dell'atto.

Le censura mosse alla procedura posta in essere dall'amministrazione sono idonee a fondare un provvedimento di accoglimento. In particolare, appare indubbio come la previsione riportata nelle note comuni al CCNI sia illegittima e, pertanto, suscettibile di disapplicazione. Parimenti illegittime appaiono le disposizioni regolamentari che disciplinano l'ordine di preferenza nella assegnazione dell'ambito territoriale, in base alle quali risultano irragionevolmente avvantaggiati alcuni insegnanti in luogo di altri. Sotto questo profilo non vi è dubbio che ove dette diposizioni dovessero ritenersi adottate in applicazione - e non in violazione - delle diposizioni contenute nella L. 107/15 sarebbero queste ultime disposizioni ad essere costituzionalmente illegittime in quanto palesemente in contrasto con l'art. 3 della costituzione.

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Sul *periculum in mora*, la ricorrente ha subito dal trasferimento un enorme nocumento alla propria vita familiare e di relazione, oltre che al proprio stato psico-fisico.

Occorre in proposito sottolineare che al Prof.ssa Romano è madre di un bambino di dodici anni a lei affidato a seguito della separazione con il coniuge (all.6).

La ricorrente a seguito del trasferimento ha dunque dovuto lasciare il figlio stravolgendo la propria vita di relazione in un momento cruciale della propria vita familiare conseguente alla separazione.

Il tempo occorrente a consentire alla ricorrente di far valere il suo diritto nelle vie ordinarie, è in grado di distruggere la vita familiare della ricorrente e di determinare in capo ad essa un irreparabile nocumento, destinato a ripercuotersi anche sulla condizioni psico/fisica del figlio minore.

Dal punto di vista della lesione patrimoniale subita dalla ricorrente, si osserva che la necessità di risiedere a Milano per prestare il proprio servizio comporta che la stessa debba andare incontro alle spese relative all'alloggio tali da impedirle di viaggiare spesso verso casa, così che anche gli incontri sporadici con il figlio sono sostanzialmente preclusi dalle limitate possibilità economiche della ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

1. In via cautelare e d'urgenza, stante la sussistenza dei requisiti *ex lege* previsti, sospendere l'assegnazione definitiva illegittimamente operata dal MIUR, ai danni della ricorrente, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia/Ambito Territoriale 0026, assegnando, anche temporaneamente la Prof.ssa Romano presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia/ambito territoriale Sicilia 0013 o a seguire secondo i criteri di preferenza indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità, da intendersi qui riportati. In ogni caso, si chiede adottarsi tutti i provvedimenti idonei ed opportuni alla tutela dell'istante nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica l'attuazione dell'emanando chiesto provvedimento cautelare;

2. In via subordinata, qualora ritenuto, sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 95 e 108, Legge 107/2015, così come modificato dalla Legge 89/2016, art. 1 bis, per i motivi tutti di cui al ricorso, disponendo nelle more, in via cautelare e d'urgenza, stante la sussistenza dei requisiti *ex lege* previsti, sospendere l'assegnazione definitiva illegittimamente operata dal MIUR, ai danni della ricorrente, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia/Ambito Territoriale 0026,

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

assegnando, anche temporaneamente la Prof.ssa Romano presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia/ambito territoriale Sicilia 0013 o a seguire secondo i criteri di preferenza indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità, da intendersi qui riportati. In ogni caso, si chiede adottarsi tutti i provvedimenti idonei ed opportuni alla tutela dell'istante nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica l'attuazione dell'emanando chiesto provvedimento cautelare.

3. Salvo quanto precede, adottare tutti i provvedimenti utili ed opportuni a garantire la posizione della Prof.ssa Romano, nelle more della definizione del giudizio nel merito.

4. Qualora ritenuto opportuno, anche in via preliminare, in ragione del rilevante numero dei potenziali controinteressati, indipendentemente dalla loro collocazione e punteggio, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 150 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o degli Uffici Scolastici Regionali interessati;

Nel merito:

1. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente", e, per l'effetto, attribuire alla Prof.ssa Tindara Romano gli ulteriori 30 punti maturati;

2. per l'effetto, condannare il MIUR alla corretta assegnazione della sede di lavoro in base all'effettivo punteggio della ricorrente, comprensivo degli ulteriori 30 punti sopra specificati.

3. accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria emessa a seguito della procedura di mobilità nazionale, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di assegnazione delle sedi, anche ove occorra previa declaratoria di illegittimità delle disposizioni normative che lo prevedono, per i motivi in atti dedotti, e, per l'effetto, condannare il MIUR e per esso l'ufficio scolastico provinciale di Messina alla riedizione della graduatoria, con attribuzione alla ricorrente del punteggio complessivo di 43 punti, e alla corretta riassegnazione della sede di servizio per il triennio decorrente dall' A.S. 2016/17, presso l'Ufficio Scolastico Regionale

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c

Sicilia, ambito Territoriale Sicilia 0013 o a seguire secondo i criteri di preferenza così come indicati dalla ricorrente.

4. Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si produce: copia della domanda di mobilità; copia dell'integrazione della domanda di mobilità; copia reclamo avverso la convalida della domanda di mobilità; copia bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia CCNI sulla mobilità dell'8.04.2016; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.04.2016; copia sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile ed ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego pertanto è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente nell'anno 2015, precedente a quello di instaurazione del giudizio, ha percepito un reddito complessivo familiare inferiore ad € 32.298,99.

Messina, 11 novembre 2016

Avv. Letterio Donato *Avv. Roberto Alecci*

Firmato Da: ALECCI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36c7bf30cd9cce2dac949b7b2b70872c